

**DELIBERAZIONE 2 FEBBRAIO 2012  
25/2012/E/RHT**

**CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO AVVIATO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ ULTRAGAS  
C.M. S.P.A. CON DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL  
GAS 8 LUGLIO 2010, VIS 60/10**

## **L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 2 febbraio 2012

### **VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95), recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;
- gli articoli 27, comma 15 e 56, comma 3, della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”;
- l'articolo 81, commi 16 e ss. del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133 (di seguito: decreto-legge n. 112/08), recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”;
- l'articolo 7 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni in legge 14 settembre 2011, n. 148, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari”;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. n. 244/01), di emanazione del “Regolamento recante disciplina delle procedure istruttorie dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, a norma dell'articolo 2, comma 24, lettera a), della legge 14 novembre 1995, n. 481”;
- la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 20 luglio 2011, n. 4388/2011;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 11 dicembre 2008, VIS 109/08 (di seguito: deliberazione VIS 109/08);
- la deliberazione dell'Autorità 25 novembre 2009, VIS 133/09 (di seguito: deliberazione VIS 133/09);
- la deliberazione dell'Autorità 8 luglio 2010, VIS 60/10 (di seguito: deliberazione VIS 60/10);
- la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2010, GOP 48/10;

- la deliberazione dell'Autorità 7 aprile 2011, GOP 17/11.

**CONSIDERATO CHE:**

- in relazione all'andamento dell'economia e dell'impatto sociale dell'aumento dei prezzi e delle tariffe nel settore energetico, l'articolo 81, comma 16, del decreto-legge n. 112/08 ha disposto una maggiorazione dell'aliquota IRES a carico degli operatori economici attivi nei settori dell'energia che rispondono agli specifici requisiti ivi indicati, imponendo che il maggior onere derivante dall'inasprimento del gravame fiscale rimanesse a carico degli operatori economici incisi;
- per evitare che tale finalità venga frustrata, la previsione dell'addizionale IRES è stata accompagnata dall'introduzione, al comma 18 del citato articolo 81, del divieto di traslare sui prezzi al consumo l'onere derivante dalla maggiorazione d'imposta (di seguito: divieto di traslazione d'imposta) e dalla contestuale attribuzione all'Autorità del compito di vigilare sulla puntuale osservanza del divieto da parte degli operatori economici interessati;
- in attuazione delle suddette previsioni legislative, con deliberazioni VIS 109/08 e VIS 133/09, l'Autorità ha posto in essere un sistema di vigilanza fondato su una metodologia di analisi che prevede più livelli di approfondimento in sequenza tra loro, attraverso l'individuazione di un indicatore (di primo livello) che consente di concentrare l'attività di analisi (di secondo livello) sui soggetti per i quali, sulla base del valore assunto dall'indicatore di primo livello, si possa ragionevolmente ritenere probabile la violazione del divieto di traslazione;
- dall'analisi dei dati trasmessi dalla società Ultragas C.M. S.p.A. (di seguito: Ultragas C.M. o la società) è emersa una variazione positiva del margine di contribuzione del secondo semestre 2008 rispetto al corrispondente semestre del 2007;
- alla richiesta di motivazioni da parte del Nucleo Operativo, in data 23 aprile 2010 (prot. Autorità 16288), la società ha risposto con lettera in data 12 maggio 2010 (prot. Autorità 18542 del 12 maggio 2010), confermando l'esistenza di una variazione positiva del margine semestrale e imputandola alla necessità di recuperare la redditività persa nel corso del primo semestre del 2008;
- alla luce delle motivazioni addotte, rendendosi necessari ulteriori approfondimenti, l'Autorità, con deliberazione VIS 60/10, ha avviato un procedimento nei confronti di Ultragas C.M. per l'accertamento dell'eventuale violazione del divieto di traslazione d'imposta previsto dall'art. 81, comma 18, del decreto-legge n. 112/08;
- nel corso dell'istruttoria, oltre alla documentazione menzionata nella deliberazione di avvio del procedimento, Ultragas C.M. ha trasmesso la nota del 29 dicembre 2010 (prot. Autorità n. 413 del 10 gennaio 2011);
- con nota del 17 novembre 2011 (prot. Autorità n. 29889) il responsabile del procedimento ha comunicato alla società le risultanze istruttorie ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del d.P.R. n. 244/01;
- la società con nota del 2 dicembre 2011 (prot. Autorità n. 31857 del 5 dicembre 2011) ha rinunciato ad essere sentita dall'Autorità nell'audizione finale, precedentemente richiesta ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del d.P.R. n. 244/01, con lettera del 14 luglio 2010 (prot. Autorità n. 26501 del 22 luglio 2010);
- le analisi effettuate dagli Uffici della documentazione e dei dati trasmessi da Ultragas C.M., hanno evidenziato che la società attraverso i maggiori prezzi praticati nel secondo semestre 2008 ha recuperato parte della redditività persa nel precedente

semestre conseguendo nell'esercizio 2008 un margine di contribuzione comunque inferiore a quello del precedente esercizio, determinato da un effetto prezzo negativo.

**RITENUTO CHE:**

- le citate evidenze consentano di escludere la configurabilità dei presupposti di una traslazione del maggior onere d'imposta sui prezzi al consumo

**DELIBERA**

1. di non ravvisare, nel secondo semestre del 2008, la violazione del divieto di traslazione di cui all'art. 81, comma 18, del decreto-legge n. 112/08;
2. di non adottare provvedimenti prescrittivi ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/1995;
3. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, alla società Ultragas C.M. S.p.A., con sede legale in Via Sicilia, 66 - 00187 Roma;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

2 febbraio 2012

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*